

**DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2015
520/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE CUCCI CARLO NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
T0711112**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 novembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità n. 013368, del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con nota del 22 aprile 2015 (prot. Autorità n. 13069 del 22/04/2015), la Ditta individuale Cucci Carlo (di seguito: reclamante) ha presentato un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), contestando il mancato accoglimento della richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, relativo alla pratica di connessione T0711112;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante, dovuti alla mancata concessione della modifica del preventivo di connessione da parte del gestore;
3. con nota del 27 aprile 2015 (prot. Autorità n. 13555), l’Autorità ha comunicato, alle parti, l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 13 ottobre 2015, la competente Direzione tecnica dell’Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli - ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina;
5. con nota del 15 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30419 del 16/10/2015), in ritardo di 156 giorni rispetto al termine stabilito dall’articolo 4, comma 1, della Disciplina, il gestore ha esposto le proprie argomentazioni in merito al reclamo, formulando al reclamante una proposta di risoluzione transattiva del reclamo medesimo;
6. con nota del 20 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30922 del 21/10/2015), il reclamante ha dichiarato di voler proseguire il procedimento di trattazione del reclamo in oggetto, non ritenendo completamente soddisfatte le pretese avanzate nel proprio reclamo, neppure a seguito della proposta formulata dal gestore nella nota di cui all’alinea precedente.

QUADRO NORMATIVO

7. L’articolo 7, comma 3, lettera b), del TICA prevede che il gestore trasmetta al richiedente un preventivo per la connessione, recante la soluzione tecnica minima generale (STMG) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA medesimo, è la soluzione per la connessione *“necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per*

intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce”;

8. ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione ha la facoltà di chiedere al gestore di rete la modifica del preventivo di connessione prima dell’accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo medesimo;
9. il gestore di rete, entro le medesime tempistiche previste dall’articolo 7, comma 1, del TICA, elabora, quindi, un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto a evidenziare le motivazioni del rifiuto;
10. ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del TICA, un preventivo già accettato può essere modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale. In quest’ultimo caso, quando la modifica è presentata dal soggetto richiedente la connessione, si applicano le disposizioni dell’articolo 7, comma 5, del TICA.

QUADRO FATTUALE

11. In data 4 dicembre 2014, a seguito di domanda di connessione presentata dal reclamante, il gestore emetteva un preventivo, identificato dal codice di rintracciabilità T0711112, per la connessione alla propria rete di un impianto di produzione alimentato da fonte eolica di potenza pari a 60 kW, ubicato in Località Masseria Corso, Forenza (PZ);
12. il gestore individuava una soluzione tecnica di connessione in derivazione dalla esistente linea in media tensione (MT) “Scuola DP50-55510”, nella tratta compresa tra i nodi 2-02711 e 2-002712, mediante costruzione di circa 2.600 m di cavo aereo e circa 50 m di cavo interrato;
13. in data 15 dicembre 2014, il reclamante accettava il preventivo di connessione, versando al gestore il 30% del corrispettivo di connessione;
14. in data 8 marzo 2015, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del TICA. Nel modulo di richiesta, il reclamante evidenziava, al gestore, la necessità di spostare il sito di ubicazione dell’impianto di produzione, indicando la particella catastale e richiedeva, altresì, di valutare la possibilità di connettere l’impianto “nel punto di inserimento più vicino”. Il reclamante si dichiarava, fin da subito, disponibile a mantenere invariato il punto di inserimento sulla linea elettrica esistente (“Scuola DP50-55510”) nel caso in cui non fosse stato possibile elaborare una nuova soluzione di connessione sulla linea elettrica più vicina al sito di produzione;
15. con nota del 30 marzo 2015, il gestore comunicava, al reclamante, di non poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo di connessione, in quanto: *“in essa viene contestualmente richiesto lo spostamento dell’impianto di produzione e*

la valutazione di una diversa soluzione tecnica consistente in un diverso punto di immissione alla rete elettrica esistente. La stessa si configura come una nuova domanda di connessione e non come modifica della pratica in essere”.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

16. Il reclamante ritiene insoddisfacente e non adeguata la motivazione adottata dal gestore a giustificazione del diniego alla modifica del preventivo di connessione;
17. il reclamante rileva come entrambe le alternative indicate nella richiesta di modifica del preventivo (connessione alla linea elettrica più vicina, ovvero mantenimento dello stesso punto di inserimento sulla linea MT “Scuola”) comportino uno sviluppo dell’impianto di rete minore rispetto alla soluzione inizialmente prevista dal gestore nel preventivo del 4 dicembre 2014.
18. Nella nota del 20 ottobre 2015, a seguito della proposta transattiva del gestore, il reclamante ha dichiarato di non ritenere completamente soddisfatte le proprie richieste, in quanto il gestore non gli ha *“riconosciuto il diritto di valutare l’eventuale possibilità di collegare l’impianto di produzione ad un punto di inserimento più vicino al nuovo sito individuato in virtù del fatto che nei pressi del nuovo sito è presente un’ulteriore e più vicina linea MT”*; pertanto il reclamante ha richiesto il proseguimento del procedimento di trattazione del reclamo.
19. Il reclamante chiede, quindi, che il gestore:
 - a) proceda alla modifica del preventivo di connessione, in conformità a quanto richiesto nella comunicazione dell’8 marzo 2015;
 - b) corrisponda, a suo favore, l’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

20. Il gestore, con la memoria inviata il 15 ottobre 2015, ha dichiarato di aver rigettato la richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata dal reclamante *“a causa della mancanza di chiarezza della richiesta, che veniva valutata come istanza di spostamento dell’impianto di produzione con contestuale cambio del punto di inserimento sulla rete elettrica (quindi una modifica sostanziale della soluzione tecnica di connessione)”*;
21. il gestore ha dichiarato, altresì, che *“alla luce del reclamo proposto, con il quale il produttore ha chiarito che la sua richiesta era previamente finalizzata al solo spostamento dell’impianto e non quindi alla modifica del punto di inserimento sulla rete esistente, si è proceduto a valutare tale richiesta che, quindi, è risultata accettabile alla luce dei criteri procedurali vigenti alla data della presentazione della stessa (marzo 2015)”*;
22. pertanto, il gestore ritiene di poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo procedendo *“all’emissione del preventivo con riconoscimento*

dell'indennizzo per il ritardo nell'emissione del preventivo stesso", relativamente "al solo spostamento dell'impianto e non quindi alla modifica del punto di inserimento sulla rete esistente".

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

23. In materia di modifica del preventivo di connessione, il TICA (articolo 7) consente, al gestore di rete, di decidere, discrezionalmente, se accettare o, piuttosto, rifiutare la richiesta di elaborazione di un nuovo preventivo di connessione;
24. nondimeno, il medesimo articolo 7 impone, al gestore, di *"evidenziare le motivazioni del rifiuto"*. Tale previsione, da un lato, ha, come presupposto, la disciplina generale dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale, dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall'obbligo legislativamente imposto di concludere un contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall'Autorità (c.d. "accesso regolato"); dall'altro, rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di esternare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento di rifiuto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità riservata al gestore in merito alla accettazione o meno della modifica di un preventivo di connessione già emesso.
25. Inoltre, l'articolo 7, comma 8, del TICA, stabilisce che non vi sono preclusioni alla modifica di un preventivo, quando tale modifica non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione e che le modifiche al preventivo possono essere effettuate *"previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale"*. In quest'ultimo caso, allorché la modifica venga presentata dal soggetto richiedente la connessione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del medesimo TICA;
26. ebbene, la controversia in esame è riconducibile alla seconda delle due ipotesi delineate dal TICA e quindi il gestore, in ossequio a quanto disposto dal sopracitato articolo 7, comma 5, nella specie avrebbe, quantomeno, dovuto esporre compiutamente le motivazioni del diniego nella richiamata nota del 30 marzo 2015;
27. con la predetta nota, il gestore si è limitato invece a comunicare che la richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante non poteva essere accolta *"in quanto in essa viene contestualmente richiesto lo spostamento dell'impianto di produzione e la valutazione di una diversa soluzione tecnica consistente in un diverso punto di immissione alla rete elettrica esistente. La stessa si configura come una nuova domanda di connessione e non come modifica della pratica in essere"*;
28. tale motivazione appare inadeguata, innanzitutto, perché priva di qualsivoglia riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico-impiantistico, o a

ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione. In particolare, dalla motivazione resa dal gestore non emergono ragioni ostative allo spostamento dell'impianto di produzione e alla modifica del punto di connessione, ossia alle richieste avanzate, alternativamente, dal reclamante.

29. L'atto di diniego del gestore risulta ingiustificato anche in considerazione della ulteriore comunicazione con cui il reclamante aveva chiaramente manifestato al gestore l'intenzione di mantenere immutato il punto di inserimento sulla rete esistente indicato nel primo preventivo di connessione (sulla esistente linea elettrica "Scuola") qualora il nuovo punto di inserimento fosse risultato indisponibile;
30. pertanto, anche ammettendo che non fosse possibile modificare il punto di inserimento sulla rete esistente (situazione, questa, che il gestore, peraltro, non ha neppure preso in considerazione nella sua risposta), il gestore avrebbe dovuto comunque precedere alla modifica richiesta mantenendo inalterato il punto di inserimento alla rete esistente indicato nel preventivo del 4 dicembre 2014. Tale soluzione di connessione, infatti, avrebbe comportato un minore sviluppo dell'impianto di rete da realizzare (meno di 700 m, anziché i 2.600 m previsti nel preventivo del 4 dicembre 2014);
31. ciononostante, il gestore, negando la modifica del preventivo, ha deciso di mantenere ferma la soluzione di connessione prevista nel preventivo inizialmente emesso, determinando, in tal modo, maggiori oneri per il sistema elettrico, sia in sede di realizzazione dell'impianto di rete, che in sede di esercizio del medesimo impianto. Ed infatti, ad una maggiore estensione della linea elettrica corrispondono, evidentemente, più elevati costi in capo al gestore, non soltanto per la costruzione della linea, ma anche per la sua manutenzione.
32. La condotta del gestore, pertanto, si pone in contrasto con l'articolo 7, comma 3, lettera b), del TICA, che impone di elaborare una soluzione tecnica minima di connessione "*necessaria e sufficiente*", in linea con la definizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera jj).
33. Va, infine, accolta la richiesta del reclamante di vedersi corrispondere l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, in considerazione del ritardo con cui il gestore ha dichiarato di voler dare seguito alle richieste del reclamante di modifica del preventivo di connessione

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Ditta individuale Cucci Carlo relativo alla pratica T0711112;
2. pertanto il gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della decisione, è tenuto a:

- a) valutare la richiesta della Ditta individuale Cucci Carlo di connettere l'impianto nel punto di inserimento della rete elettrica esistente più vicino al sito di produzione indicato nella comunicazione dell'8 marzo 2015;
 - b) qualora la suddetta soluzione di connessione non fosse realizzabile, motivare adeguatamente il diniego alla realizzazione della soluzione di connessione alternativa e procedere quindi alla modifica richiesta mantenendo inalterato il punto di inserimento alla rete esistente indicato nel preventivo del 4 dicembre 2014 (linea elettrica MT "Scuola DP50-55510", nella tratta compresa tra i nodi 2-02711 e 2-002712);
 - c) corrispondere, al reclamante, l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni